



(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 7 giugno 2013)

### La prova dell'illecito deontologico mediante registrazione fonografica

Le registrazioni fonografiche, di cui all'art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Nel caso di specie, trattavasi di registrazione fonica, che l'incolpato si era limitato genericamente a disconoscere, pur ammettendo che la voce registrata fosse la propria). Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 36.